



**Procura della Repubblica
per i Minorenni di Catania**

Via Raimondo Franchetti n° 62
Tel.: 095/7240113 – Fax: 095 321023
e-mail: procmin.catania@giustizia.it



**Tribunale
per i Minorenni di Catania**

Via Raimondo Franchetti n° 62
Tel.: 095/7240234 – Fax: 095 37158201
e-mail: tribmin.catania@giustizia.it

CONVENZIONE

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D. LGS. 81/08 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI PER IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CATANIA E LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CATANIA.

L’anno duemilaventitre il giorno 22 del mese di giugno nell’ufficio del Procuratore della Repubblica per i Minorenni di Catania,

TRA

- Ministero della Giustizia - **Tribunale per i Minorenni di Catania, C.F. 80023210877** in persona del dott. Roberto Di Bella, nato a Messina il 07/11/1963, in qualità di Presidente del Tribunale per i Minorenni di Catania
- Ministero della Giustizia - **Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Catania, C.F. 80011350875** in persona della dott.ssa Carla Santocono, nata a Catania l’01/05/1970, in qualità di Procuratore della Repubblica per i Minorenni di Catania – (nel seguito, per brevità, anche denominati “Amministrazioni” o “Datori di Lavoro”), entrambi gli Uffici con sede legale e domiciliati ai fini del presente atto in Catania, Via Franchetti n. 62

E

L’Ing. Marco Grassi, nato a Firenze il 22/04/1985, C.F. GRSMRC85D22D612Y, con studio professionale a Caltagirone (CT) via Madonna della Via n. 113, che d’ora in avanti sarà indicato, per brevità, come “RSPP”

PREMESSO CHE

- Attraverso la presente Convenzione le suddette Amministrazioni intendono assicurarsi lo svolgimento del servizio di RSPP, nonché delle altre attività contemplate dal Dlgs. 81/2008 s.m.i. presso gli uffici del Tribunale e della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Catania.
- L’Ing. Marco Grassi dichiara di possedere le capacità e requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi valutati e presenti sui luoghi di lavoro, ai sensi e per gli

effetti degli artt. 31, 32 del D. Lgs 81/08 e a tale fine allega al presente contratto la documentazione attestante il suddetto ruolo;

- con la sottoscrizione per accettazione della presente Convenzione, il RSPP esprime la propria immediata disponibilità ad assicurare al Tribunale per i Minorenni di Catania e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Catania le attività connesse alle proprie attribuzioni ed espletate ai sensi dell'art. 33, comma 1, del Dlgs. 81/2008 s.m.i., senza vincolo di subordinazione nei confronti dell'Ente;

tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le premesse sono parte integrante della presente Convenzione.

Art. 2 - Oggetto

1. La presente Convenzione ha ad oggetto le attività connesse al ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, così come previste dal Testo Unico Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008 s.m.i.), compresa l'attività di consulenza globale in materia di prevenzione, sicurezza nei luoghi del lavoro. Il numero di CIG relativo al presente contratto è **ZC53B9D403** per il Tribunale per i Minorenni e **ZA73B9D0D4** per la Procura per i Minorenni

2. Resta inteso che la Convenzione si estenderà automaticamente ad eventuali ulteriori contenuti che dovessero derivare da modifiche del D.Lgs. 81/2008 s.m.i., salva revisione del compenso qualora l'impegno divenisse significativamente più oneroso.

Art. 3 - Attribuzioni del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

1. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione si impegna a svolgere presso gli uffici del Tribunale e della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Catania, i compiti elencati nel citato art. 33 c. 1 del Dlgs. 81/2008 s.m.i., a dare attuazione alle disposizioni di legge vigenti in materia ed a tutti gli adempimenti di competenza previsti nel D.Lgs. 81/2008 s.m.i.

2. In via indicativa e non esaustiva e, secondo le modalità previste, sarà sua cura:

- l'individuazione dei fattori di rischio, la valutazione dei rischi e l'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;

- elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;

- elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;

- elaborare e aggiornare il Documento di Valutazione del Rischio (DVR);

- elaborare e supervisionare il piano d'emergenza ed incontri con gli addetti all'emergenza;

- partecipare alle prove di evacuazione previste
- proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
- fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.

Art. 4. Aspetti organizzativi

Il RSPP svolgerà la propria attività presso i locali aziendali siti in CATANIA- VIA RAIMONDO FRANCHETTI N. 62, nei giorni e nelle ore che saranno concordati con gli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione delle Amministrazioni contraenti.

Art. 5. Svolgimento delle prestazioni

- 1 Il RSPP si impegna a fornire le prestazioni oggetto della presente Convenzione.
2. E' fatto divieto al RSPP di cedere, in tutto o in parte, le attività oggetto della presente Convenzione.

Art. 6- Durata

1. La presente Convenzione avrà durata di 36 mesi con decorrenza dal 22/06/2023.
Tale durata triennale è subordinata, come per tutti i contratti pluriennali, alle disponibilità di bilancio.
3. Resta fermo il diritto di recesso riconosciuto alle parti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2237 c.c.
4. Le Amministrazioni contraenti si riservano la facoltà di recesso del contratto qualora sopraggiunga l'attivazione di apposita convenzione Consip che abbia parametri migliorativi in termini di qualità e servizi erogati. Questo diritto sarà esercitato ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 co. 1 del d.l. n. 95/2012, previa comunicazione al contraente affidatario con preavviso non inferiore ai 15 gg. e previo pagamento delle prestazioni eseguite.

Art. 7- Oneri Sono a carico del RSPP gli oneri relativi alla copertura assicurativa per lo svolgimento delle prestazioni oggetto della presente Convenzione.

Art. 8 -Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge n.136/10, il RSPP si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, indicati nella dichiarazione allegata alla presente Convenzione, nell'ambito della quale ha individuato i soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso. Il RSPP si impegna a comunicare alle Amministrazioni, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso. L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituisce ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Art. 9 – Corrispettivo

1. Il compenso si intende comprensivo di ogni altro onere e spesa, sia presente che futura, sostenuta per l'esecuzione dell'incarico nei modi stabiliti.

2. Il corrispettivo per lo svolgimento del servizio, costituito dal prezzo offerto dal professionista, giusta Offerta Economica complessiva presentata in data 13/06/2023 è di € 4.900,00 oltre IVA, così distinto:

€ 2.819,00 IVA Esclusa per il Tribunale per i Minorenni, importo annuo di € 939,66

€ 2.081,00 IVA Esclusa per la Procura per i Minorenni, Importo annuo di € 693,66,

3. il corrispettivo sarà erogato, dietro presentazione di regolare fattura annuale.

4. Ciascun pagamento comporterà il preventivo accertamento delle prestazioni svolte, della regolarità delle stesse, nonché della regolarità contributiva risultante dal DURC.

5. Le fatture relative al presente contratto, corredate del numero di **CIG ZC53B9D403** per il Tribunale per i Minorenni e **ZA73B9D0D4** per la Procura per i Minorenni, dovranno essere intestate a:

Ministero della Giustizia -Tribunale per i Minorenni di Catania –Via Raimondo Franchetti n. 62 - Catania – C.F. 80023210877 e

- Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Catania, Via Raimondo Franchetti n. 62 - Catania C.F. 80011350875

6. Al fine di una corretta assegnazione della spesa, le fatture saranno imputate in base ad ogni singolo esercizio contrattuale e finanziario di riferimento (ad es. le prestazioni rese nell'anno 2023 saranno fatturate entro il medesimo anno; le prestazioni eventualmente erogate in parte nel 2023 ed in parte nel 2024 richiederanno più fatture distinte tra loro, ciascuna di esse da imputare all'anno nel quale le prestazioni saranno state rese).

7. Le Amministrazioni provvederanno alla liquidazione del dovuto entro 60 gg. (sessanta) dalla data di ricevimento delle stesse, a mezzo bonifico sul c/c indicato nella scheda fornitore allegata (IBAN IT 97Z0760116900000042158907).

8. Il Costo della presente convenzione non potrà essere superiore alla spesa autorizzata, per l'importo complessivo di € 4.900,00 (IVA ESCLUSA).

Ai sensi dell'art.1, comma 4 del D.L. n.76/2020, modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito in L. n.108/2021, non viene richiesta la garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Art. 10- Penalità

In caso di inadempimento di una o più prestazioni nei termini previsti dalla legge e/o comunicati di volta in volta da ciascuna Amministrazione, verrà applicata una penale nella misura di € 30,00 per ogni giorno di ritardo. L'applicazione delle penali avverrà dietro contestazione scritta da parte della Stazione Appaltante al verificarsi del ritardo

nell'adempimento e saranno recuperate sul primo pagamento utile del corrispettivo. È sempre fatta salva la causa di forza maggiore o lo stato di necessità.

Art. 11- Risoluzione

1. In caso di inadempimento agli obblighi nascenti dalla presente Convenzione, ciascuna Amministrazione provvederà a costituire in mora il RSPP a mezzo di lettera raccomandata A/R, concedendo un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione per porre rimedio al contestato inadempimento, con l'espressa avvertenza che, in caso di perdurante inadempienza e mancata rimozione degli effetti pregiudizievoli di essa, la presente Convenzione dovrà intendersi risolta, fermo restando il risarcimento di ogni danno e spesa.

2. Qualora durante l'esecuzione del servizio venga emesso un provvedimento sanzionatorio definitivo nei confronti del RSPP designato, quest'ultimo ha l'obbligo di comunicarlo alle Amministrazioni e di trasmettere alle stesse il relativo provvedimento. Le Amministrazioni, vista la natura della prestazione oggetto della presente Convenzione, valuteranno la possibilità di risolvere il contratto in base all'incidenza della condanna sulla moralità professionale.

3. E' fatto salvo quanto dovuto per le prestazioni effettivamente rese fino alla data della risoluzione.

4. A seguito della risoluzione, le Amministrazioni potranno affidare l'esecuzione delle attività o di parte di esse ad altro soggetto di propria fiducia.

Art. 12 - Riservatezza e conservazione delle informazioni

Il RSPP è tenuto al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui venisse a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni. Ogni informazione tecnica o di altra natura attinente all'attività di consulenza, oggetto del presente accordo, sarà trattata dal Prestatore e dal Committente come strettamente confidenziale conformemente all'obbligo di riservatezza.

Il Committente provvederà a fornire al RSPP tutto il materiale necessario allo svolgimento dell'incarico assegnato. Allo stesso tempo, al RSPP sarà concesso l'utilizzo di tutta la documentazione ritenuta necessaria per il raggiungimento degli obiettivi attinenti all'incarico. Alla scadenza del presente accordo, il Prestatore dovrà restituire la suddetta documentazione ed il materiale in proprio possesso.

2. Resta inteso che, in caso di risoluzione, il RSPP si impegna a restituire a ciascuna Amministrazione tutte le informazioni elettroniche e cartacee pertinenti all'attività svolta ed a rilasciare una dichiarazione di responsabilità a validità illimitata sull'archivio dati.

Art. 13 - Controversie

Le parti concordano che qualsivoglia controversia scaturente dalla presente Convenzione sarà devoluta in via esclusiva al Foro di Catania.

Art. 14 - Consenso al trattamento dei dati personali

Ai sensi di quanto previsto dal Dlgs. 196/03 s.m.i, in tema di trattamento dei dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate, prima della sottoscrizione della Convenzione, circa le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali derivante dall'esecuzione della Convenzione medesima. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. Fermo quanto previsto nei commi che precedono, il RSPP esprime il proprio consenso al trattamento dei propri dati in relazione alle finalità connesse all'esecuzione del presente servizio.

Art. 15 - Domicilio

Per tutti gli effetti nascenti dalla presente Convenzione:

- il RSPP elegge il proprio domicilio in Caltagirone via Madonna della Via n. 113
- l'Amministrazione elegge il proprio domicilio in Catania, Via Raimondo Franchetti, n. 62.

Art. 16 - Comunicazioni

Ogni comunicazione relativa al presente incarico dovrà essere trasmessa, agli indirizzi di cui all'art. 15.

Art. 17 - Norme di rinvio


Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alla normativa vigente in materia ed al codice civile.

Si allegano i seguenti documenti che fanno parte integrante della presente convenzione:

all. 1 Offerta economica del 13/06/2023 con accluso certificato di regolarità contributiva, DURC, dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari, Dichiarazione non sussistenza cause di esclusione di cui all'art.80 del Codice dei Contratti,

all. 2 Atto di determina prot. Int. n. 26/2023

IL RSPP




IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PER I MINORENNI

Carla Santocoro



IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
PER I MINORENNI

Roberto Di Bella




Per accettazione,

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c., il RSPP dichiara espressamente di accettare le clausole contenute agli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 della presente Convenzione.

IL RSPP
alloragioni

Il Procuratore della Repubblica per i Minorenni

Carla Santocono



Il Presidente del Tribunale per i Minorenni

Roberto Di Bella

